

COMUNE DI RODDI

Provincia di Cuneo

**Ufficio Tecnico Comunale
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata**

VARIANTE PARZIALE N. 2

comma 7, Art. 17 L.R. 56/77 e ss. mm. e ii.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI P.R.G.C.

**ANALISI DI COMPATIBILITA'
AMBIENTALE – L.R. 40/98**

**VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – D.LGS.
152/2006, D.LGS. 04/2008 E D.G.R. 09.06.2008 N. 12-8931**

Progetto preliminare adottato con D.C.C. n. 37 del 23.09.2011

Progetto definitivo approvato con D.C.C. n. del

I REDATTORI (Arch. Giorgio Soria) (Dott. Riccardo Borello)	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Dott. Riccardo Borello)	IL SINDACO (Sig. Roberto Giacosa)	IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott.ssa Paola Fracchia)

INDICE

Relazione illustrativa variante parziale n. 2 – ai sensi art. 17 comma 7 L.R. 56/77 e L.R. 41/97 s.m.i. –

- | | |
|---|--------|
| 1. Premessa | pag. 3 |
| 2. Oggetto e motivazione della variante parziale n. 1 | pag. 4 |
| 3. Allegati | pag. 6 |

Analisi di compatibilità ambientale
– ai sensi art. 20 L.R. 40/98 s.m.i. – pag. 7

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
– ai sensi D.Lgs. 152/06, D.Lgs. 04/08 e D.G.R. 09.06.2008 n. 12-8931 – pag. 8

RELAZIONE ILLUSTRATIVA VARIANTE PARZIALE N. 2

– ai sensi art. 17 comma 7 L.R. 56/77 e L.R. 41/97 s.m.i. –

PREMESSA

Il Comune di Roddi è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con D.G.R. n. 30-13424 del 01.03.2010, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 11.03.2010;

Il P.R.G.C. vigente è stato oggetto di modifiche mediante le seguenti varianti:

- Variante comma 8, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. approvata con D.C.C. n. 14/2010;
- Variante comma 8, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. approvata con D.C.C. n. 23/2010;
- Variante Parziale n. 1 approvata con D.C.C. n. 06 del 11.03.2011;

Il Comune di Roddi ha predisposto il presente progetto preliminare di Variante Parziale n. 2 ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 ed s.m.i. con lo scopo di:

1. Indicare la perimetrazione, in area H, del nuovo ambito urbanistico (H-01) per la realizzazione di un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento ai sensi del Piano Casa (L.R. 20/2009 e s.m.i.) con tipologia architettonica di concezione prettamente moderna;
2. Modificare l'art. 35 (nuovi commi C12 e Q24) delle norme di attuazione e relativa scheda al fine di consentire la realizzazione dell'architettura di cui al punto 1;
3. Modificare il comma Q12 dell'art. 22 per consentire un adeguato recupero dei sottotetti a scopo abitativo mediante la realizzazione di abbaini, anche con affaccio diretto e con un congruo rapporto aeroilluminante.

Il progetto preliminare di Variante Parziale dopo l'adozione sarà depositato presso la Segreteria Comunale e pubblicato per estratto all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi durante i quali chiunque potrà prenderne visione; dal 15° al 30° giorno di pubblicazione chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, anche in ordine alla compatibilità ambientale delle scelte di variante ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i..

La delibera di adozione e gli atti del progetto preliminare saranno contestualmente inviati alla Provincia di Cuneo che entro 45 giorni dalla ricezione dovrà pronunciarsi con delibera della Giunta sulla compatibilità della Variante stessa con eventuali Piani Territoriali e/o progetti sovra-comunali approvati.

In conformità a quanto prescritto all'art. 1 della L.R. 41/97, nella delibera di adozione della Variante Parziale dovrà essere esplicitamente dichiarato che la Variante Parziale in oggetto è compatibile con i piani sovra-comunali approvati.

OGGETTO E MOTIVAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 1

La variante parziale n. 1 in questione ha lo scopo di modificare ed integrare gli elaborati grafici e tecnici del nuovo P.R.G.C. al fine di:

- Indicare la perimetrazione, in area H, del nuovo ambito urbanistico (H-01) per la realizzazione di un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento ai sensi del Piano Casa (L.R. 20/2009 e s.m.i.) con tipologia architettonica di concezione prettamente moderna;
- Modificare l'art. 35 (nuovi commi C12 e Q24) delle norme di attuazione e relativa scheda al fine di consentire la realizzazione dell'architettura di cui al punto 1;
- Modificare il comma Q12 dell'art. 22 per consentire un adeguato recupero dei sottotetti a scopo abitativo mediante la realizzazione di abbaini, anche con affaccio diretto e con un congruo rapporto aeroilluminante in area urbanistica RA.

Nello specifico le variazioni apportate sono riassunte e motivate come segue.

La modifica prevista al punto n. 1 comporta l'individuazione di un nuovo ambito in area agricola (ambito H-01) a normativa speciale per la realizzazione di un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento ai sensi del Piano Casa (L.R. 20/2009 e s.m.i.) mediante la realizzazione di un edificio che preveda innovative soluzioni bioclimatiche che permettano un ricorso minimo alle risorse energetiche tradizionali e con un involucro edilizio che per forme e materiali sia ispirato ad un'architettura prettamente moderna.

L'amministrazione ha valutato positivamente la possibilità di realizzazione dell'intervento di cui sopra in relazione al "luogo" ed al contesto agricolo in cui esso dovrà essere realizzato. L'inserimento di tale architettura non costituirà una forzatura per il paesaggio vitivinicolo interessato ma bensì una positiva diversità, un'alternativa ecologica e naturalistica che ben si sposterà alla morfologia del territorio interessato.

La modifica interessa i seguenti elaborati grafici e tecnici:

- Tavola di Piano n. 4 scala 1:5000 – Assetto Generale - Carta di Sintesi;
- Tavola di Piano n. 7.3 scala 1:2000 – Sviluppo del Piano – Loc. Ravinali - Elia;
- Elaborato n. 9.1 - Norme di Attuazione (nuovi commi C12 e Q24 dell'art. 35).
- Elaborato di Piano n. 9.2 – Schede delle aree.

Il secondo punto oggetto di variante riguarda l'assetto qualitativo previsto in ambito RA per il quale si prevede di modificare in parte il comma Q12 al fine di consentire un più agevole recupero dei volumi esistenti (in particolare dei sottotetti, anche ai sensi della L.R. 21/98 e s.m.i.). La modifica della norma consentirà la realizzazione

di abbaini, anche con affaccio diretto ed un congruo rapporto aeroilluminante (in conformità alla legislazione nazionale (D.M. 5 luglio 1975).

La modifica interessa i seguenti elaborati grafici e tecnici:

- Elaborato n. 9.1 - Norme di Attuazione (modifica comma Q12 dell'art. 22).

Pertanto il presente progetto di Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C., comprende la parziale modifica di:

- Tavola di Piano n. 4 scala 1:5000 – Assetto Generale - Carta di Sintesi;
- Tavola di Piano n. 7.3 scala 1:2000 – Sviluppo del Piano – Loc. Ravinali - Elia;
- Elaborato di Piano n. 9.1 – Norme di Attuazione;
- Elaborato di Piano n. 9.2 – Schede delle aree.

Cartografia di piano: le modifiche apportate agli elaborati grafici si evidenziano nel fascicolo denominato “Stralcio Elaborati di P.R.G.C. oggetto di variante”.

Norme di piano: le modifiche apportate alle norme di attuazione ed alle schede delle aree si evidenziano nel fascicolo denominato “Norme Tecniche di Attuazione – articoli oggetto di variante e Schede delle aree – Schede oggetto di variante”. Nel nuovo testo le modifiche inerenti la Variante Parziale n. 2 sono stampate in carattere “grassetto”.

ALLEGATI

Costituiscono allegati al presente progetto di Variante Parziale n. 2, ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 56/77 e ss. mm. e ii., i seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa di P.R.G.C. – Analisi di compatibilità ambientale L.R. 40/98 – Valutazione Ambientale Strategica (D.Lgs. 152/06, D.Lgs. 04/08 e D.G.R. 09.06.2008 n. 12-8931);
- Norme Tecniche di Attuazione – articoli oggetto di variante / Schede delle aree – Schede oggetto di variante (stralcio articoli e schede interessate alla variante);
- Stralcio Elaborati di P.R.G.C. oggetto di variante;
- Tavole di P.R.G.C. variate:
 1. Tavola di Piano n. 4 scala 1:5000 – Assetto Generale - Carta di Sintesi;
 2. Tavola di Piano n. 7.3 scala 1:2000 – Sviluppo del Piano – Loc. Ravinali - Elia;

ANALISI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE

– ai sensi art. 20 L.R. 40/98 s.m.i. –

Le modifiche ed integrazioni rispetto al Piano vigente si configurano come Variante non sostanziale, con carattere di individuazione "puntuale" specifica.

Le conseguenze, per le dimensioni stesse degli interventi e per il rispetto delle norme in vigore, prescritte in modo da rispettare e tutelare le linee d'orizzonte panoramico e l'andamento del terreno circostante di morfologia collinare, non possono modificare l'assetto del territorio comunale.

L'intervento di ricostruzione previsto mediante la realizzazione di un'architettura "organica", che preveda innovative soluzioni bioclimatiche con un minimo ricorso alle risorse energetiche tradizionali, con un involucro edilizio che per forme e materiali è ispirato ad un'architettura prettamente moderna è stato valutato positivamente dall'amministrazione comunale in relazione al "luogo" ed al contesto agricolo in cui esso sarà eseguito, in quanto l'inserimento di una tale architettura non costituirà una forzatura per il paesaggio vitivinicolo interessato ma bensì una positiva diversità, un'alternativa ecologica e naturalistica che ben si sposterà alla morfologia del territorio.

La presente Variante è predisposta quindi in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale e non modifica quanto riportato nel Piano Regolatore Generale Comunale vigente in merito alle informazioni concernenti l'analisi di compatibilità ambientale in riferimento alla L.R. n. 40/98, art. 20.

Nelle delibere di adozione e di approvazione sarà esplicitato il rispetto dei disposti di cui all'art. 20 della L.R. 40/98 e nella procedura di pubblicazione delle stesse, sarà chiaramente esplicitata l'opportunità, da parte di qualunque soggetto, di formulare osservazioni anche in ordine alla compatibilità ambientale delle scelte di Variante.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
– ai sensi D.Lgs. 152/06, D.Lgs. 04/08 e D.G.R. 09.06.2008 n. 12-8931 –

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguarda “La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” e si prefigge come obiettivo quello di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente stesso attraverso una valutazione ambientale espressa in un rapporto ambientale.

Per «valutazione ambientale» si intende l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.

Per «rapporto ambientale» si intende la parte della documentazione del piano o del programma in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma.

La Direttiva europea è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 152/2006 - Testo unico dell’ambiente - che contiene tra l’altro l’attuazione della direttiva 2001/42/CE – la cui entrata in vigore venne prorogata fino al 31.07.2007.

In data 16.01.2008 è stata approvata la procedura legislativa di revisione sostanziale del D.Lgs. 152/2006 per le parti riguardanti VIA e VAS, con D.Lgs. 04/2008, entrato in vigore il 13.02.2008.

La Regione Piemonte in questa fase di transizione legislativa non ha ancora recepito normativamente il D.Lgs. 152/2006 ed il D.Lgs. 04/2008 e non ha quindi ancora raccordato le procedure della VAS a quelle della pianificazione urbanistica regionale regolate ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i..

La Regione Piemonte ha però fornito con la D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 i primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi.

Nell’allegato II di tale deliberazione sono stati forniti gli indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica.

Per le varianti parziali formate ed approvate ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s. m. i. si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale.

Sono escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali non riguardanti interventi soggetti a procedure di V.I.A., che non prevedono la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali

previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli artt. 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s. m. i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale ecc...).

Da una corretta valutazione della presente variante parziale n. 2 si può affermare che la stessa non riguarda interventi soggetti a V.I.A.; non prevede la realizzazione di nuovi volumi (è previsto l'intervento di demolizione e ricostruzione in deroga con ampliamento ai sensi del Piano Casa L.R. 20/2009 e s.m.i); non interessa aree soggette a vincolo di cui all'Art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e pertanto non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dal piano vigente.

La variante parziale in oggetto è coerente con gli obiettivi individuati dal piano vigente, anche in tema di sostenibilità e di azioni idonee al raggiungimento di tali obiettivi, inoltre la stessa non modifica la struttura dello strumento urbanistico generale.

Ne consegue che la presente variante può considerarsi esclusa dal processo di valutazione ambientale così come previsto dall'allegato II della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008.

Roddi, lì 23 Settembre 2011

I REDATTORI U.T.C.

(Dott. Riccardo Borello)

(Arch. Giorgio Soria)